CRÉDIT AGRICOLE

Protezione Vivi Smart

Contratto di Assicurazione Multirischi Vita Privata

Condizioni di Assicurazione

Elaborate secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Edizione aprile 2019

È un prodotto di:

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI

Contatti

CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede Legale - Via Imperia 35 - 20142 - Milano

I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento. Potrà facilmente raggiungerli ai seguenti recapiti:

PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO**

UFFICIO GESTIONE SINISTRI - UGS
Via Imperia 35 – 20142 Milano
Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00
Fax: +39 02 88 21 83 333
mail: ugs@ca-assicurazioni.it
mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **DENUNCIARE** O AVERE **INFORMAZIONI** SU UN **SINISTRO** DI **TUTELA LEGALE**

UFFICIO TUTELA LEGALE
Via Imperia 35 – 20142 Milano
Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30
Fax: +39 02 88 21 83 355
mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it
mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER RICHIEDERE **ASSISTENZA**

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Bernardino Alimena 111 – Roma
Numero Verde: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99
dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24
Fax: +39 02 88 21 83 358
mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

PER **VARIAZIONI**, **INFORMAZIONI** E **COMUNICAZIONI** RELATIVE A **CONTRATTI IN ESSERE**

UFFICIO GESTIONE PORTAFOGLIO - UGP
Via Imperia 35 - 20142 Milano
Numero: 800 088 292
dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00
Fax: +39 02 88 21 83 330
mail: ugp@ca-assicurazioni.it
mail PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it

PER **RECLAMI** RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI

UFFICIO RECLAMI
Via Imperia 35 – 20142 Milano
Fax: +39 02 88 21 83 313
mail: reclami@ca-assicurazioni.it
In caso di insoddisfazione dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine di 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma -
www.ivass.it.

PER **SUPPORTO TECNICO**

ai fini del corretto accesso all'**AREA CLIENTI** del sito e/o alla **APP** "**ClicCAAci**", nonché alla rispettiva navigazione, potete compilare il form disponibile nell'area riservata del nostro sito

PER **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

mail: info@ca-assicurazioni.it - info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: **questi indirizzi mail possono essere utilizzati solo per INFORMAZIONI di CARATTERE GENERALE; NON SONO VALIDI per comunicazioni relative a contratti già in essere, per impartire disposizioni e per denunciare sinistri**: in tali casi si deve contattare gli Uffici dedicati sopra indicati o in alternativa il Gestore della tua Filiale.

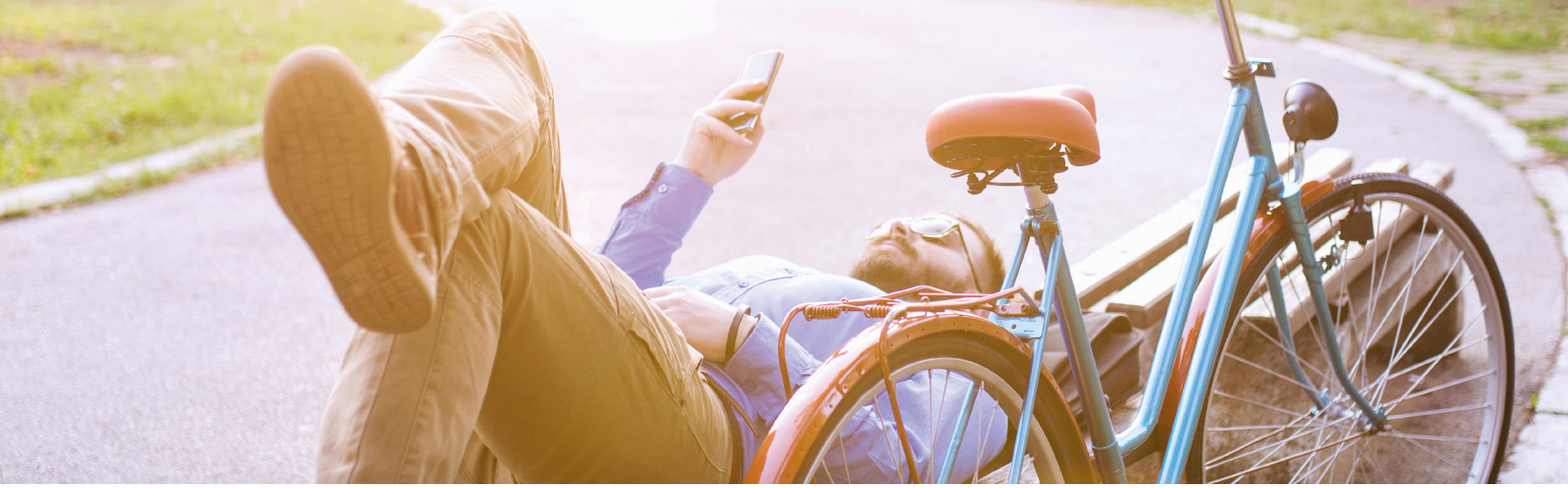

Modulo Sharing

Prodotto in Sintesi

PRODOTTO PROTEZIONE **VIVI SMART**

COPERTURA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE

Copertura SHARING

Assicurazione per gli infortuni che l'**Assicurato** subisce durante l'utilizzo di mezzi di locomozione in **Sharing**

Copertura CYBER

Assicurazione per la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet

Copertura BIKE

Assicurazione per tenere indenne l'**Assicurato** dai danni causati a terzi in conseguenza di un **sinistro** verificatosi in relazione all'uso di **biciclette**

IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI SOTTOSCRIVERE UNA, DUE O TUTTE LE COPERTURE

Le coperture previste da questa sezione sono attive solo se sono state acquistate ed è stato pagato il relativo Prezzo.

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato

Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.
Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Presentazione

1. Quadro generale pag. 4

B - Oggetto del contratto

2. Modulo Sharing pag. 6
3. Indicizzazione pag. 10
4. Durata proroga e disdetta del Contratto pag. 11

C - Il contratto dalla A alla Z

5. Dichiarazioni del Cliente pag. 12
6. Decorrenza della copertura e pagamento del Prezzo pag. 12
7. Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza pag. 13
8. Assicurazione presso più assicuratori pag. 13
9. Antiterrorismo e sanzioni internazionali pag. 13
10. Imposte e tasse pag. 13
11. Legge applicabile pag. 13
12. Foro competente/Clausola arbitrale pag. 13
13. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto pag. 14
14. Forma delle comunicazioni tra le parti pag. 14

D - Cosa fare in caso di sinistro

15. Denuncia dell'infortunio alla Compagnia pag. 15
16. Dettagli del sinistro pag. 15
17. Collegio medico pag. 15
18. Cooperazione pag. 16
19. Massimali e Franchigie pag. 16
20. Rinuncia al Diritto di Rivalsa pag. 16
21. Pagamento dell'indennizzo pag. 16

E - Glossario pag. 17

A - Presentazione

1 Quadro generale

Protezione Vivi Smart è un prodotto modulare che si compone di tre coperture indipendenti l'una dall'altra. Il **Cliente** (il **Cliente** è il soggetto che la legge chiama **Contraente**) può decidere di sottoscrivere una, due o tutte le coperture. Il **Cliente** è sempre anche **Assicurato**.

Le coperture selezionabili dal **Cliente** sono:

A. Modulo Sharing

L'**Assicurazione** che permette di ricevere un indennizzo per gli infortuni che il **Cliente** subisce durante l'utilizzo, in qualità di conducente, di mezzi di locomozione (bicicletta, ciclomotore, motociclo, automobile) in **Sharing** o a noleggio.

B. Modulo Cyber

L'**Assicurazione** che protegge il **Cliente** e altri soggetti rientranti nello stato di famiglia da illeciti subiti a seguito dell'utilizzo di Social Network, dell'acquisto di beni online e del furto di identità commesso attraverso internet, mediante rimborso, ad esempio, delle spese legali per fare valere i propri diritti.

C. Modulo Bike

L'**Assicurazione** che tiene indenne il **Cliente** per i danni involontariamente arrecati a terzi da se stesso o altri soggetti rientranti nello stato di famiglia, in conseguenza di un **Sinistro** verificatosi esclusivamente in relazione all'utilizzo di biciclette.

La presente sezione si riferisce al Modulo Sharing.

Prodotto in Sintesi

PRODOTTO PROTEZIONE **VIVI SMART**

COPERTURA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE

Copertura SHARING

Assicurazione per gli infortuni che l'**Assicurato** subisce durante l'utilizzo di mezzi di locomozione in **Sharing**

Copertura CYBER

Assicurazione per la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet

Copertura BIKE

Assicurazione per tenere indenne l'**Assicurato** dai danni causati a terzi in conseguenza di un **sinistro** verificatosi in relazione all'uso di **biciclette**

IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI SOTTOSCRIVERE UNA, DUE O TUTTE LE COPERTURE

B - Oggetto del contratto

2 Modulo Sharing

2.1 Prestazioni Assicurate

La copertura è attiva se il **Cliente** l'ha selezionata e ha pagato il relativo **Prezzo**.

In questa copertura il **Cliente** coincide con l'**Assicurato**.

L'**Assicurazione** vale per gli infortuni che il **Cliente** subisce durante l'utilizzo, non riconducibile ad attività lavorative ed in qualità di conducente, di mezzi di locomozione (bicicletta, ciclomotore, motociclo, automobile) in **Sharing** o a noleggio.

Se l'**Infortunio** ha per conseguenza:
- una **Invalidità Permanente**, e
- questa si verifica **entro due anni** dal giorno nel quale l'**Infortunio** è avvenuto, anche successivamente alla scadenza del contratto,

la Compagnia si obbliga a pagare un importo (**Indennizzo**) in proporzione al grado di **Invalidità Permanente** accertata (vedi art. 2.3.).

L'**Indennizzo** verrà pagato secondo le seguenti modalità:

a) se l'**Infortunio** ha come conseguenza un'**Invalidità Permanente** pari o superiore al 60%, la **Compagnia** corrisponde l'intera **Somma Assicurata** prevista dal contratto;

b) se l'**Infortunio** ha come conseguenza un'**Invalidità Permanente** di grado superiore al 10% e fino al 59%, la **Compagnia** corrisponde un Indennizzo pari alla **Somma Assicurata** proporzionata alla percentuale di Invalidità Permanente accertata ridotta del 10%.

Se l'**Infortunio** ha come conseguenza una **Invalidità Permanente** di grado non superiore al 10%, la **Compagnia** non corrisponde alcun **Indennizzo**.

2.2 Condizioni di assicurabilità

Non sono assicurabili:

a) le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, gravi invalidità (superiori al 30 %) o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, sindrome maniaco-depressiva, sindromi e disturbi mentali organici;

b) le persone con un'età superiore a 65 anni.

Per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'**Assicurazione** mantiene la sua validità sino alla scadenza annua del contratto, purché il **Cliente** abbia continuato a pagare il relativo **Prezzo** e tale **Prezzo** non sia stato restituito dalla Compagnia. Alla scadenza del contratto, l'**Assicurazione** non sarà più rinnovata tacitamente.

2.3 Invalidità permanente da infortunio

Il grado di **Invalidità Permanente** è determinato in base alla seguente tabella:

	DX	SX
2.3.1 Perdita, anatomica o funzionale di:		
a) un arto superiore	70%	60%
b) una mano o un avambraccio	60%	50%
c) un pollice	18%	16%
d) un indice	14%	12%
e) un medio	8%	6%
a) un anulare	8%	6%
g) un mignolo	12%	10%
h) una falange ungueale del pollice	9%	8%
i) una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	

	DX	SX
2.3.2 Anchilosi:		
a) di una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
b) della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
c) del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera	20%	15%
d) del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
2.3.3 Paralisi completa:		
a) del nervo radiale	35%	30%
b) del nervo ulnare	20%	17%
2.3.4 Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
a) al di sopra della metà della coscia	70%	
b) al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
c) al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	

2.3.5 Perdita anatomica o funzionale di:	
a) un piede	40%
b) entrambi i piedi	100%
c) un alluce	5%
d) un dito del piede diverso dall'alluce	1%
e) falange ungueale dell'alluce	2,50%
2.3.6 Anchilosi:	
a) dell'anca in posizione favorevole	35%
b) del ginocchio	25%
c) della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
d) della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%
2.3.7 Paralisi completa del nervo:	
a) sciatico popliteo esterno	15%
b) Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
2.3.8 Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
a) una vertebra cervicale	12%
b) una vertebra dorsale	5%
c) 12a dorsale	10%
d) una vertebra lombare	10%
e) Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del corpo e del collo	2%
f) Esiti di frattura del sacro	3%
g) Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
2.3.9 Perdita totale, anatomica o funzionale di:	
a) un occhio	25%
b) Entrambi gli occhi	100%

2.3.10 Sordità completa di:	
a) un orecchio	10%
b) Entrambi gli orecchi	40%
2.3.11 Stenosi nasale assoluta:	
a) monolaterale	4%
b) Bilaterale	10%
2.3.12 Perdita anatomica di:	
a) un rene	15%
b) della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 60% (=100%).
Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

In caso di mancinismo constatato (cioè la tendenza ad usare, in parte o del tutto, il lato sinistro del corpo) le percentuali di riduzione al lavoro stabilite per l'arto superiore destro sono applicate all'arto superiore sinistro e viceversa.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali dell'**Invalidità Permanente** sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

2.4 Massimali e Franchigie

2.4.1 Massimale

La **Compagnia** si obbliga a pagare un importo (**Indennizzo**) per le conseguenze dirette ed esclusive di un **Infortunio** che comporti una **Invalidità Permanente** del **Cliente** (art. 2.3), fino ad un massimo di € 40.000 in caso di **Invalidità Permanente** Parziale o Totale.

2.4.2 Franchigia

Se l'**Infortunio** ha come conseguenza un'**Invalidità Permanente**:
- Inferiore o uguale al 10%, nessun **Indennizzo** è dovuto da parte della **Compagnia**.
- superiore al 10% e fino al 59%, l'**Indennizzo** verrà corrisposto proporzionalmente solo per la parte eccedente al 10% (cosiddetta **Franchigia assoluta** del 10%)

Nessuna franchigia sarà applicata in caso di Invalidità Permanente Totale, con grado di invalidità uguale o superiore al 60%.

2.5 Estensione territoriale

Le coperture assicurative valgono per il mondo intero **a condizione che il soggiorno all'estero non si protragga per oltre 90 giorni**.

2.6 Esclusioni

Sono esclusi gli infortuni subiti:

a) alla guida di veicoli diversi da quelli previsti all'art. 2.1 (bicicletta, ciclomotore, motociclo, automobile)
b) alla guida di qualsiasi veicolo a motore se il Cliente è privo della prescritta abilitazione salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che il Cliente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
c) durante l'uso di mezzi di locomozione, seppur in Sharing o a noleggio, riconducibile ad attività lavorative;
d) in qualità di trasportato;
e) a causa o in stato di ubriachezza;
f) sotto l'effetto e/o l'abuso di psicofarmaci, di stupefacenti o allucinogeni;
g) in relazione a delitti dolosi compiuti o tentati dal Cliente;
h) in occasione o causati da guerra, anche se non dichiarata, movimenti tellurici, Inondazioni o eruzioni vulcaniche;
i) in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
j) derivanti da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;
k) derivanti da suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo.

Sono in ogni caso esclusi dagli infortuni gli infarti, le lesioni muscolari da sforzo e le ernie.

Sono inoltre escluse tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da situazioni pregresse alla data di decorrenza del contratto.
Se il **Cliente** al momento dell'**Infortunio** non è fisicamente sano e integro, l'**Indennizzo** per **Invalidità Permanente** è determinato sulla base delle sole conseguenze dirette causate dall'**Infortunio** come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior danno derivante dalle condizioni preesistenti.

3 Indicizzazione

Le **Somme Assicurate**, i **Massimali**, il **Prezzo** e i limiti di **Indennizzo** sono rivalutati in base all'indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente.

Se si è verificata una variazione in aumento, le **Somme Assicurate**, i **Massimali**, il **Prezzo** e i limiti di **Indennizzo** vengono aumentati in proporzione.

La percentuale di indicizzazione e il **Prezzo** aggiornato vengono riportati sulla quietanza annuale rilasciata al **Cliente**.
Non vengono rivalutati gli importi delle franchigie e scoperti.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, la **Compagnia** adotterà un indice equivalente, comunicandolo al **Cliente**.

4 Durata proroga e disdetta del contratto

L'**Assicurazione** ha durata di un anno a partire dalla Data di Decorrenza.
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, è prorogata per una durata pari ad un ulteriore anno e così successivamente.

C - Il contratto dalla A alla Z

5 Dichiarazioni del Cliente

5.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del rischio assicurato

Il **Cliente** ha l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il contratto, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Il **Cliente**, se a conoscenza delle circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio**, ha il medesimo obbligo.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle Prestazioni Assicurate, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del contratto, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

5.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

Il **Cliente** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo.
In particolare, il **Cliente** deve comunicare ogni aggravamento del **Rischio**.

Aggravamento del rischio

Esempio: se si manifesta di una delle seguenti malattie nel corso del contratto: alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV, gravi invalidità (superiori al 30 %), disturbi schizofrenici o paranoidi, sindrome maniaco-depressiva, sindromi e disturbi mentali organici.

6 Decorrenza della copertura e pagamento del Prezzo

6.1 Data di decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno di emissione indicato in **Polizza**, ma solo se il **Prezzo** o la prima rata del **Prezzo** sono stati pagati. In caso di mancato pagamento del **Prezzo**, l'**Assicurazione** ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.

6.2 Sospensione della copertura

Se il **Cliente** non paga il **Prezzo** o le rate di **Prezzo** per i periodi successivi, la copertura resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della **Compagnia** al pagamento del **Prezzo** o delle rate di **Prezzo** dovute.

6.3 Periodicità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** può essere pagato con periodicità annuale alla consegna della **Polizza** ed alle previste scadenze annuali successive, o mensilmente senza costi aggiuntivi.

6.4 Modalità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** può essere pagato esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente o carta di credito, se la copertura è acquistata online.

7 Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il **Cliente** ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Via Imperia, 35 – 20142 Milano.
Crédit Agricole Assicurazioni rimborserà al **Cliente** il **Prezzo** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata di recesso.

8 Assicurazione presso più assicuratori

Il **Cliente** è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**.
In caso di **Sinistro**, il **Cliente** deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

9 Antiterrorismo e sanzioni internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

10 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del **Cliente**.

11 Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel contratto, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

12 Foro competente/Clausola arbitrale

Il foro competente per le controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del **Cliente**.

13 Obblighi e diritti derivanti dal contratto

Il contratto rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Cliente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al contratto devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

14 Forma delle comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), anche tramite la filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto il contratto e rilasciata la **Polizza**.

D - Cosa fare in caso di Sinistro

15 Denuncia dell'infortunio alla Compagnia

Il **Cliente** deve denunciare l'evento assicurato entro quindici giorni dalla data dell'**Infortunio** o da quando ne ha avuto possibilità, mediante lettera raccomandata o con consegna a mano, o telefax o per via telematica.

Per farlo può contattare la **Compagnia** al seguente recapito:
UFFICIO GESTIONE SINISTRI
Via Imperia 35 – 20142 Milano
Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00
Fax: +39 02 88 21 83 333
Per inviare una mail: ugs@ca-assicurazioni.it
Per inviare una mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

16 Dettagli del Sinistro

Il **Cliente** deve fornire alla **Compagnia** tutti i dettagli rilevanti del **Sinistro**.
In particolare, deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico.
Successivamente, fino ad avvenuta guarigione, il **Cliente** deve fornire tutta la certificazione medica e radiologica sul decorso delle lesioni oggetto del **Sinistro** richiesta dalla **Compagnia**.

17 Collegio medico

17.1 Controversie mediche

Se ci sono controversie mediche su:
a) natura dell'evento, o
b) misura dell'indennità da corrispondere al **Cliente**, o
c) criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti

le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici.

17.2 Nomina e residenza del Collegio

I membri del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del **Cliente**.

17.3 Procedura

È data facoltà al Collegio medico di rinviare l'accertamento definitivo dell'**Invalidità Permanente** in data da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'**Indennizzo**.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

17.4 Spese

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.

18 Cooperazione

Il **Cliente** dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la **Compagnia** decidesse di compiere e sciogliendo dall'eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del **Sinistro** può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

19 Massimali e Franchigie

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso la **Compagnia** pagherà una somma maggiore del **Massimale**. Si applica inoltre la **Franchigia** prevista dall'art. 2.4.

20 Rinuncia al Diritto di Rivalsa

La **Compagnia** rinuncia, a favore del **Cliente** o dei suoi aventi causa, al diritto di **Rivalsa** previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'**Infortunio**.

21 Pagamento dell'indennizzo

La **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

Il diritto all'**Indennizzo** per **Invalidità Permanente** è di carattere personale.
Tuttavia se il **Cliente** muore per causa indipendente dall'**Infortunio** prima che l'**Indennizzo** sia stato concordato la **Compagnia** pagherà direttamente agli eredi legittimari l'importo dovuto ai sensi del contratto, se questi dimostrano, consegnando alla **Compagnia** l'idonea documentazione medica (es. referti, cartelle cliniche, certificazione INPS, INAIL o altre tipologie di certificazioni ospedaliere o del medico di famiglia), che il consolidamento dei postumi permanenti sul **Cliente** è comunque intervenuto prima del decesso.

E - Glossario del Modulo Sharing

A

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone e/o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**. Coincide col **Cliente**.

Assicurazione

L'operazione con cui il **Cliente** trasferisce alla **Compagnia** un **Rischio** al quale lui è esposto.

C

Cliente

È il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto, assume gli obblighi relativi, paga il **Prezzo**. È il soggetto che la legge chiama **Contraente**. Coincide con l'**Assicurato**.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Contraente

V. definizione di **Cliente**.

D

Danno Liquidabile

Danno determinato in base a tutte le previsioni contrattuali, entro la **Somma Assicurata** / **Massimale Assicurato** o il limite di **Indennizzo** previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

E

Embargo

È una sanzione finanziaria (anche detta embargo finanziario) atta ad istituire misure restrittive utilizzate per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure consistono nel congelare fondi e risorse economiche possedute in Italia da persone o organizzazioni di un paese straniero e nel divieto di metterli a loro disposizione.

F

Franchigia

La parte di danno, espressa in percentuale, che per ogni **Sinistro** rimane a carico del **Cliente** e che viene dedotta dall'ammontare del **Danno Liquidabile**.

I

Indennizzo

La somma dovuta dalla **Compagnia** al **Cliente** in caso di **Sinistro** dopo l'applicazione al **Danno Liquidabile** di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in contratto.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.

Inondazione o Alluvione

Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da eventi atmosferici

Invalidità Permanente

La perdita definitiva, a seguito di **Infortunio**, in misura totale o parziale, della capacità generica del **Cliente** allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. Si considera Invalidità Permanente Totale quella con grado pari o superiore al 60%.

M

Massimale assicurato

L'importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** in relazione alle coperture garanzie prestate. Il **Massimale** unico rappresenta altresì il limite per **Sinistro**, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e animali.

Movimento tellurico

Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

P

Periodo di assicurazione

Nel caso in cui l'**Assicurazione** preveda una durata annuale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'**Assicurazione** e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue del contratto; nel caso in cui l'**Assicurazione** sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza

Il documento che prova il contratto di **Assicurazione**.

Prezzo

Il costo della copertura assicurativa dovuto dal **Cliente**, ovvero il premio.

R

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

Rivalsa

La facoltà della **Compagnia** che corrisponde l'**Indennizzo** di sostituirsi al **Cliente** nei diritti verso il terzo responsabile, nel caso in cui il danno dipende da illecito di un terzo.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) e/o dai singoli Stati Membri, e/o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Sharing

Utilizzo a noleggio, gratuito oppure a pagamento, di mezzi di locomozione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

Somma assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso dovuto dall'Assicurazione in relazione alle garanzie prestate.

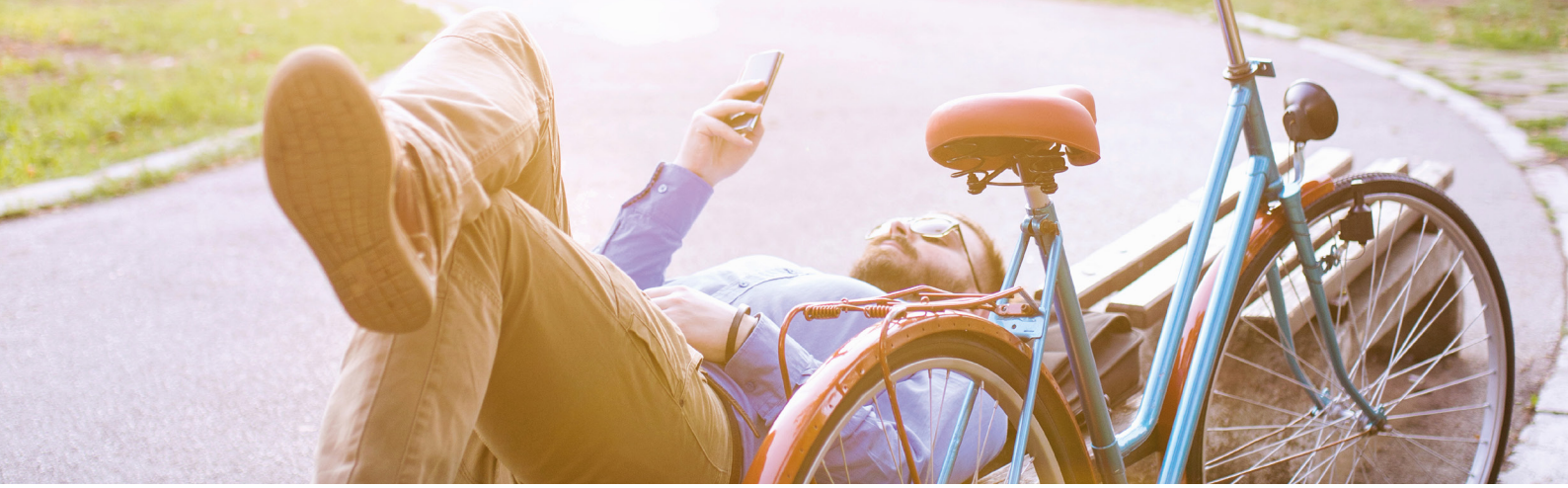

Modulo Cyber

Prodotto in Sintesi

PRODOTTO PROTEZIONE **VIVI SMART**

COPERTURA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE

Copertura SHARING

Assicurazione per gli infortuni che l'**Assicurato** subisce durante l'utilizzo di mezzi di locomozione in **Sharing**

Copertura CYBER

Assicurazione per la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet

Copertura BIKE

Assicurazione per tenere indenne l'**Assicurato** dai danni causati a terzi in conseguenza di un **sinistro** verificatosi in relazione all'uso di **biciclette**

IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI SOTTOSCRIVERE UNA, DUE O TUTTE LE COPERTURE

Le coperture previste da questa sezione sono attive solo se sono state acquistate ed è stato pagato il relativo Prezzo.

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato

Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.
Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Presentazione

1. Quadro generale pag. 5

B - Oggetto del contratto

2. Modulo Cyber pag. 6
3. Indicizzazione pag. 9
4. Durata proroga e disdetta del Contratto pag. 9

C - Il contratto dalla A alla Z

5. Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato pag. 10
6. Decorrenza della copertura e pagamento del Prezzo pag. 10
7. Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza pag. 11
8. Assicurazione presso più assicuratori pag. 11
9. Antiterrorismo e sanzioni internazionali pag. 11
10. Imposte e tasse pag. 11
11. Legge applicabile pag. 11
12. Foro competente/Clausola arbitrale pag. 11
13. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto pag. 12
14. Forma delle comunicazioni tra le parti pag. 12

D - Cosa fare in caso di sinistro

15. Obbligo di evitare o diminuire il danno pag. 13
16. Denuncia del sinistro alla Compagnia pag. 13
17. Scelta del legale e del perito pag. 13
18. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti richiesti pag. 14
19. Cooperazione pag. 14
20. Massimali pag. 15
21. Esagerazione dolosa del danno pag. 15
22. Rimborso delle spese sostenute pag. 15

E - Glossario pag. 16

A - Presentazione

1 Quadro generale

Protezione Vivi Smart è un prodotto modulare che si compone di tre coperture indipendenti l'una dall'altra. Il **Cliente** (il **Cliente** è il soggetto che la legge chiama **Contraente**) può decidere di sottoscrivere una, due o tutte le coperture. Il **Cliente** è sempre anche **Assicurato**.

Le coperture selezionabili dal **Cliente** sono:

A. Modulo Sharing

L'**Assicurazione** che permette di ricevere un indennizzo per gli infortuni che il **Cliente** subisce durante l'utilizzo, in qualità di conducente, di mezzi di locomozione (bicicletta, ciclomotore, motociclo, automobile) in **Sharing** o a noleggio.

B. Modulo Cyber

L'**Assicurazione** che protegge il **Cliente** e altri soggetti rientranti nello stato di famiglia da illeciti subiti a seguito dell'utilizzo di Social Network, dell'acquisto di beni online e del furto di identità commesso attraverso internet, mediante rimborso, ad esempio, delle spese legali per fare valere i propri diritti.

C. Modulo Bike

L'**Assicurazione** che tiene indenne il **Cliente** per i danni involontariamente arrecati a terzi da se stesso o altri soggetti rientranti nello stato di famiglia, in conseguenza di un **Sinistro** verificatosi esclusivamente in relazione all'utilizzo di biciclette.

La presente sezione si riferisce al Modulo Cyber.

Prodotto in Sintesi

PRODOTTO PROTEZIONE **VIVI SMART**

COPERTURA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE

Copertura SHARING

Assicurazione per gli infortuni che l'**Assicurato** subisce durante l'utilizzo di mezzi di locomozione in **Sharing**

Copertura CYBER

Assicurazione per la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet

Copertura BIKE

Assicurazione per tenere indenne l'**Assicurato** dai danni causati a terzi in conseguenza di un **sinistro** verificatosi in relazione all'uso di **biciclette**

IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI SOTTOSCRIVERE UNA, DUE O TUTTE LE COPERTURE

B - Oggetto del contratto

2 Modulo Cyber

2.1 Prestazioni Assicurate

La copertura è attiva se il **Cliente** l'ha selezionata e ha pagato il relativo **Prezzo**.

La **Compagnia** si obbliga a rimborsare all'**Assicurato**, qualora si verifichi uno dei rischi assicurati di cui all'art. 2.3 durante ogni normale attività attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione, e quindi **esclusa qualsiasi attività lavorativa**, i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato, nei limiti dei parametri forensi;
- le indennità per la mediazione, solo nei casi obbligatoriamente previsti per Legge, a carico dell'**Assicurato** e spettanti all'Organismo di Mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico. Per gli Organismi di Mediazione privati si fa riferimento alle indennità previste per gli Organismi di Mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
- il **Contributo Unificato** per gli atti giudiziari, se non già pagato dalla controparte;
- le spese dell'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi provati dall'**Assicurato**;
- le spese necessarie allo svolgimento di arbitrati, per la risoluzione di **Controversie** garantite dal contratto;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in **Fase giudiziale**, per un rimborso massimo fino a € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale si svolge il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'**Assicurato**;
- le imposte di registro sugli atti giudiziari fino ad un limite di **€ 500,00**.

2.2 Assicurati

In base alla presente garanzia sono **Assicurati**:

- **Cliente**
- Coniuge
- Convivente more uxorio
- Parenti del **Cliente** o del coniuge o del convivente
- Affini del **Cliente** o del coniuge o del convivente

a condizione che tutti quanti siano stabilmente conviventi con il **Cliente** (si fa riferimento allo stato di famiglia del **Cliente**).

In caso di Controversie fra più persone assicurate con lo stesso contratto, la garanzia non opera.

2.3 Rischi Assicurati

La garanzia copre i seguenti rischi assicurati, con un massimo di un **Sinistro** all'anno.

2.3.1 Lesione on-line della reputazione:

a) **Controversia** in sede civile o penale, giudiziale o stragiudiziale o proposizione di **Querela** in cui l'**Assicurato** richiede la rimozione da **Social Network** e **Siti Internet** del contenuto on-line lesivo della reputazione, nonché l'eventuale risarcimento dei Danni;
b) richiesta da parte dell'**Assicurato** dell'intervento di un perito informatico per l'attività di **Flooding**. Questa prestazione è prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, se la sua azione per ottenere la rimozione del contenuto lesivo non ha ancora avuto riscontro.

2.3.2 Furto d'identità digitale legato al credito

Controversia in sede civile o penale, giudiziale o stragiudiziale o proposizione di **Querela** in cui l'**Assicurato** richiede di:

a) ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di **Furto d'Identità Digitale** per fatti illeciti di terzi

b) riportare il merito creditizio alla situazione precedente il furto di identità.

2.3.3 Acquisti on-line/e-commerce

Controversia in cui il consumatore **Assicurato** che ha effettuato acquisti sostiene che si siano verificate inadempienze contrattuali della propria controparte, se il valore della causa è:

- superiore a € 400,00;
- inferiore a € 10.000,00.

Sono escluse le **Controversie** nei confronti dei vettori (ad es. corrieri espressi e servizi postali) designati alla consegna del bene.
Al fine di inquadrare correttamente la prestazione Acquisti-on line o e-commerce e precisarne l'operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo.

Codice del Consumo

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita; si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono, altresì, idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

2.4 Massimali

La **Compagnia** si obbliga a rimborsare gli oneri e le spese di cui all'art. 2.1 nel limite del **Massimale** di € 10.000,00 per **Sinistro**, per **Anno assicurativo**.

2.5 Estensione territoriale

Le coperture assicurative valgono **per le azioni che sono esercitate in Italia**.

Sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di Assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di Legge o lesioni di diritti verificatesi in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

2.6 Esclusioni

Sono escluse dalla presente Garanzia:

- **il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;**
- **gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc.);**

questa esclusione vale salvo quanto previsto all'art. 2.1 – "Prestazioni Assicurate"

- **le spese per Controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;**
- **le spese per Controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per Controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all'Art. 2.3 - "Rischi Assicurati".**

Sono, inoltre, escluse le **Controversie**:

- **di valore inferiore a € 400,00;**
- **dovute a fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum o blog di "community chiuse";**
- **aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana;**
- **nascenti da materiale o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato;**
- **nascenti da casi di omonimia;**
- **che riguardano personaggi pubblici o facenti parte del mondo dello spettacolo;**
- **nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale o locale on-line, di materiale o informazioni relative all'Assicurato;**
- **derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto all'Art. 2.3 - "Rischi Assicurati";**
- **in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale;**
- **nei confronti della Compagnia;**
- **nei confronti di altri soggetti assicurati con la Compagnia;**
- **derivanti da eventi non espressamente indicati tra i rischi assicurati.**

2.6.1 Esclusioni acquisti on-line/e-commerce

Sono esclusi dall'operatività della Garanzia, nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:

- **animali e vegetali;**
- **Gioielli e beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;**
- **Denaro, titoli di credito, altri documenti previsti dall'articolo 2002 del C. C. ed altri valori come ad esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);**
- **beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;**
- **materiale digitale scaricato on-line;**
- **oggetti per uso industriale;**
- **beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);**
- **acquisti effettuati tramite aste on-line;**
- **veicoli a motore e natanti;**
- **beni non nuovi.**

Art. 2002 c.c. - Documenti di legittimazione e titoli impropri

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione

2.7 Operatività della garanzia

L'**Assicurazione** è operante per le **Controversie** determinate da fatti

a) verificatisi:

i. se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale, nel periodo di efficacia del contratto;

ii. in tutte le restanti ipotesi, decorso un periodo di almeno 3 mesi dalla **Data di Decorrenza** del contratto (periodo di carenza); e

b) denunciati entro 24 mesi dalla cessazione di efficacia del contratto.

Qualora la presente **Polizza** sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente, sempre con la **Compagnia**, la carenza di 3 mesi di cui alla precedente lettera a) non opera per le sole coperture già previste con la polizza precedente, mentre rimane operante per le nuove coperture inserite con il presente contratto.

2.8 Fatto che ha determinato la Controversia (Sinistro)

Ai fini di questa copertura, il fatto che ha determinato la **Controversia** è:

a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

b) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'**Assicurato**, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2.9 Sinistro

Costituiscono un unico **Sinistro**:

a) vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;

b) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

3 Indicizzazione

Le somme assicurate, i **Massimali**, il **Prezzo** e i limiti di rimborso delle spese sostenute sono rivalutati in base all'indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente.

Se si è verificata una variazione in aumento, le somme assicurate, i **Massimali**, il **Prezzo** e i limiti di rimborso delle spese sostenute vengono aumentati in proporzione.

La percentuale di indicizzazione e il **Prezzo** aggiornato vengono riportati sulla quietanza annuale rilasciata al **Cliente**. Non vengono rivalutati gli importi delle franchigie e scoperti.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, la **Compagnia** adotterà un indice equivalente, comunicandolo al **Cliente**.

4 Durata proroga e disdetta del contratto

L'**Assicurazione** ha durata di un anno a partire dalla **Data di Decorrenza**.
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, è prorogata per una durata pari ad un ulteriore anno e così successivamente.

C - Il contratto dalla A alla Z

5 Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato

5.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del rischio assicurato

Il **Cliente** ha l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il contratto, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

L'**Assicurato**, se a conoscenza delle circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio**, ha il medesimo obbligo.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle Prestazioni Assicurate, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del contratto, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

5.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

Il **Cliente** deve comunicare tempestivamente al Servizio Assistenza Clienti, telefonando al Numero Verde indicato nel frontespizio di **Polizza**, ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo.
In particolare, il **Cliente** deve comunicare ogni aggravamento del **Rischio**.

6 Decorrenza della copertura e pagamento del Prezzo

6.1 Data di Decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno di emissione indicato in **Polizza**, ma solo se il **Prezzo** o la prima rata del **Prezzo** sono stati pagati. In caso di mancato pagamento del **Prezzo**, l'**Assicurazione** ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.

6.2 Sospensione della copertura

Se il **Cliente** non paga il **Prezzo** o le rate di **Prezzo** per i periodi successivi, la copertura resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della **Compagnia** al pagamento del **Prezzo** o delle rate di **Prezzo** dovute.

6.3 Periodicità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** può essere pagato con periodicità annuale alla consegna della **Polizza** ed alle previste scadenze annuali successive, o mensilmente senza costi aggiuntivi.

6.4 Modalità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** può essere pagato esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente o carta di credito, se la copertura è acquistata online.

7 Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il **Cliente** ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Via Imperia, 35 - 20142 Milano.

Crédit Agricole Assicurazioni rimborserà al **Cliente** il **Prezzo** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata di recesso.

8 Assicurazione presso più assicuratori

Il **Cliente** o l'**Assicurato** sono esonerati dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**.

In caso di **Sinistro**, il **Cliente** o l'**Assicurato** devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

9 Antiterrorismo e sanzioni internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre autorità competenti.
In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

10 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del **Cliente**.

11 Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel contratto, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

12 Foro competente/Clausola arbitrale

Il foro competente per le **Controversie** relative al contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'**Assicurato** o del **Cliente**.

13 Obblighi e diritti derivanti dal contratto

Il contratto rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Cliente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al contratto devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

14 Forma delle comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), anche tramite la filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto il contratto e rilasciata la **Polizza**.

D - Cosa fare in caso di Sinistro

15 Obbligo di evitare o diminuire il danno

L'**Assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno derivante da un **Rischio** coperto. Si applica l'art. 1914 del Codice civile. La **Compagnia**, in particolare, rimborserà le spese fatte per evitare o diminuire il danno anche se superano il **Massimale**.
Per quanto riguarda le coperture di responsabilità civile, l'**Assicurato** si impegna ad astenersi da qualsiasi assunzione di responsabilità e da qualsiasi accordo transattivo senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

16 Denuncia del Sinistro alla Compagnia

L'**Assicurato** deve immediatamente denunciare alla **Compagnia** l'evento assicurato nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza inviando denuncia scritta a:
UFFICIO TUTELA LEGALE
Via Imperia 35 – 20142 Milano
Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30
Fax: +39 02 88 21 83 355
Per inviare una mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it
Per inviare una mail PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

In ogni caso l'**Assicurato** deve far pervenire alla **Compagnia** comunicazione di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

17 Scelta del legale e del perito

La **Compagnia** ricevuta la denuncia di **Sinistro**, ove possibile, effettua ogni tentativo utile di bonario componimento. L'**Assicurato** non può dar corso ad iniziative ed azioni giudiziarie, raggiungere accordi o **Transazioni** senza il preventivo benestare della **Compagnia**. In caso di inadempimento l'**Assicurato** perde il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Se:

- non è possibile giungere ad una bonaria definizione della **Controversia**, o
- quando la natura della vertenza esclude la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla **Compagnia**, o
- quando vi è conflitto di interessi fra la **Compagnia** e l'**Assicurato**, o
- quando vi è necessità di una difesa in sede penale coperta dall'**Assicurazione**,

l'**Assicurato** ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d'Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla **Compagnia**.

Se la **Controversia** o il procedimento penale devono essere radicati in un distretto Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'**Assicurato**, l'**Assicurato** ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte d'Appello di propria residenza, segnalandone il nominativo alla **Compagnia**. Solo in questo caso, la **Compagnia** rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti del **Massimale** indicato all'art. 2.4 – "Massimali".

Se l'**Assicurato** non intende avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere alla **Compagnia** di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'**Assicurato**, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. La **Compagnia** conferma

l'incarico professionale in tal modo conferito.

Quanto sopra vale anche per la scelta del Perito di parte.

In ogni caso la **Compagnia** rimborsa le spese di un legale o un perito anche nel caso in cui l'**Assicurato** abbia conferito l'incarico a diversi legali o periti. L'**Assicurato** non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'**Assicurato** decade dal diritto al rimborso delle spese sostenute.

La **Compagnia**, alla definizione della **Controversia**, rimborsa all'**Assicurato** le spese sostenute (nei limiti del **Massimale** previsto in contratto e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte, dietro presentazione di una nota pro-forma redatta dal legale incaricato.

La **Compagnia** non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

17.1 Revoca dell'incarico

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'**Assicurato** e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'**Assicurato**.
Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, la **Compagnia** rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

17.2 Rinuncia dell'incarico

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la **Compagnia** rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

17.3 Procedura arbitrale

In caso di disaccordo tra l'**Assicurato** e la **Compagnia**. in ordine alla gestione del **Sinistro**, la decisione può essere demandata ad un **Arbitro**, che decide secondo equità. La **Compagnia** deve informare l'**Assicurato** del suo diritto ad avvalersi della procedura arbitrale. La designazione dell'**Arbitro** avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la **Controversia**. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese dell'arbitrato.

18 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti richiesti

Il **Cliente** che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

a) informare immediatamente la **Compagnia** in modo completo e veritiero su tutti i particolari del **Sinistro**, nonché indicare tutti i mezzi di prova e tutti i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

19 Cooperazione

L'**Assicurato** dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la **Compagnia** decidesse di compiere e sciogliendo dall'eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del **Sinistro** può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

20 Massimali

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso la **Compagnia** pagherà una somma maggiore del **Massimale**.

21 Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto al rimborso delle spese sostenute.

22 Rimborso delle spese sostenute

La **Compagnia** provvede al rimborso delle spese sostenute dall'**Assicurato** entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia , è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro** ed è stato verificato il preventivo di parcella.

E - Glossario del Modulo Cyber

A

Acquisti on-line/e-commerce

Tutti i contratti stipulati aventi a oggetto beni tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal professionista, nei quali il soggetto che effettua l'acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta. Il bene deve essere consegnato tramite corriere espresso ovvero con sistemi similari che permettano la tracciabilità della spedizione.

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dal giorno successivo dalla **Data di Decorrenza**.

Arbitro

Soggetto imparziale, diverso dall'autorità giudiziaria, incaricato dalle parti di risolvere una controversia

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**. Sono considerati **Assicurati**:

- **Cliente**
- Coniuge
- Convivente more uxorio
- Parenti del **Cliente** o del coniuge o del convivente
- Affini del **Cliente** o del coniuge o del convivente

a condizione che tutti quanti siano stabilmente conviventi con il **Cliente** (si fa riferimento allo stato di famiglia del **Cliente**).

Assicurazione

L'operazione con cui l'**Assicurato** trasferisce alla **Compagnia** un **Rischio** al quale lui è esposto.

C

Cliente

È il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto, assume gli obblighi relativi, paga il **Prezzo**. È il soggetto che la legge chiama **Contraente**. Il **Cliente** in questo contratto è sempre anche **Assicurato**.

Commercio elettronico (e-commerce)

L'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra venditore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Contraente

V. definizione di **Cliente**.

Contributo unificato

Quanto previsto dalla legge

Controversia

Situazione nella quale l'**Assicurato** sostiene sia stato leso un proprio diritto

E

Embargo

È una sanzione finanziaria (anche detta embargo finanziario) atta ad istituire misure restrittive utilizzate per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure consistono nel congelare fondi e risorse economiche possedute in Italia da persone o organizzazioni di un paese straniero e nel divieto di metterli a loro disposizione.

F

Fase giudiziale

Fase nella quale ci si rivolge all'autorità giudiziaria o all'**Arbitro** per definire una controversia

Fase stragiudiziale

Fase della controversia nella quale non ci si è ancora rivolti all'autorità giudiziaria o all'**Arbitro**

Flooding

Intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su **Social Network** / **Siti internet**, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.

Furto d'Identità Digitale

Acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione dell'**Assicurato**, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell'**Assicurato**.

G

Gioielli e preziosi

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc., nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.

L

Lesione della reputazione on-line

Offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione dell'**Assicurato**, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell'**Assicurato**, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su **Social Network** / **Siti Internet**. Relativamente all'ambito penale la garanzia opera esclusivamente per i delitti contro l'onore previsti dal Codice Penale italiano, nello specifico l'ingiuria (art. 594 c.p.) e la diffamazione (art. 595 c.p.).

M

Massimale

L'importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** in relazione alle coperture garanzie prestate. Il **Massimale** unico rappresenta altresì il limite per **Sinistro**, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e animali.

P

Polizza

Il documento che prova il contratto di **Assicurazione**.

Prezzo

Il costo della copertura assicurativa dovuto dal **Cliente**, ovvero il premio.

Q

Querela

Dichiarazione di volontà per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole

R

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

Sito internet

Insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.

Social Network

Comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

Somma assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso dovuto dall'**Assicurazione** in relazione alle garanzie prestate.

T

Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

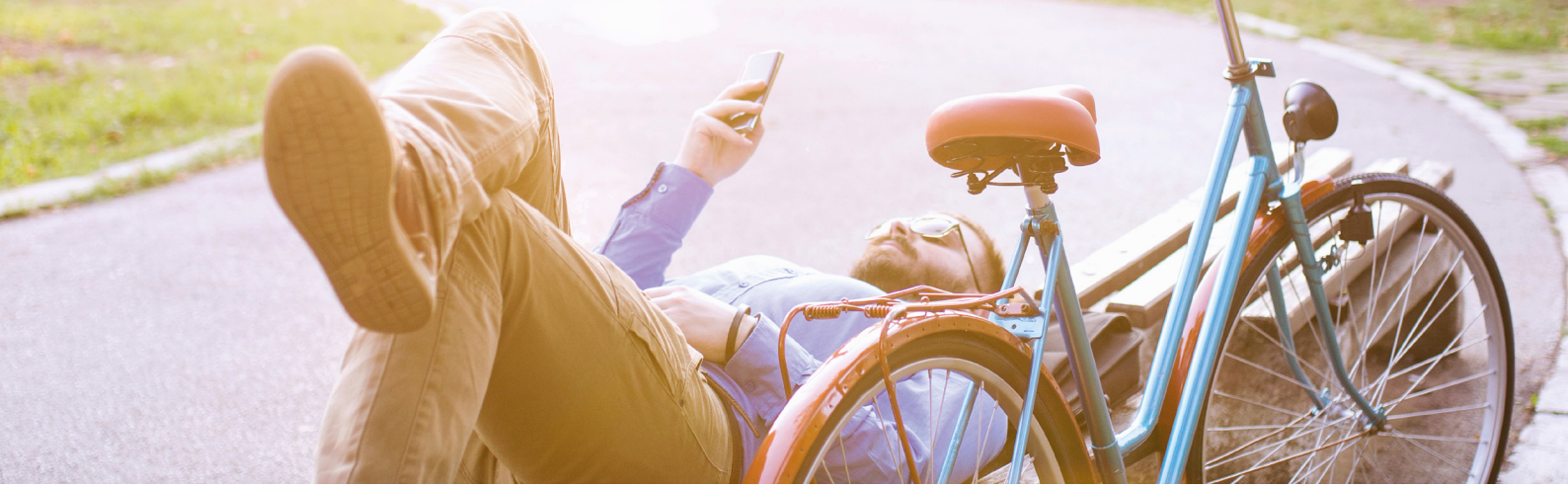

Modulo Bike

Prodotto in Sintesi

PRODOTTO PROTEZIONE **VIVI SMART**

COPERTURA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE

Copertura SHARING

Assicurazione per gli infortuni che l'**Assicurato** subisce durante l'utilizzo di mezzi di locomozione in **Sharing**

Copertura CYBER

Assicurazione per la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet

Copertura BIKE

Assicurazione per tenere indenne l'**Assicurato** dai danni causati a terzi in conseguenza di un **sinistro** verificatosi in relazione all'uso di **biciclette**

IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI SOTTOSCRIVERE UNA, DUE O TUTTE LE COPERTURE

Le coperture previste da questa sezione sono attive solo se sono state acquistate ed è stato pagato il relativo Prezzo.

Avvertenze

Simboli

Nel testo sono utilizzati dei simboli per rendere più agevole la lettura.

Simbolo	Significato
	Rinvia ad uno o più articoli del Contratto dove si possono trovare approfondimenti sull'argomento trattato

Box di consultazione

Nel testo le informazioni esplicative, i commenti o gli esempi si trovano inseriti in Box di consultazione formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto ma aiutano a chiarirne il significato

Contenuti

A - Presentazione

1. Quadro generale pag. 4

B - Oggetto del contratto

2. Modulo Bike pag. 6
3. Indicizzazione pag. 7
4. Durata proroga e disdetta del Contratto pag. 7

C - Il contratto dalla A alla Z

5. Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato pag. 8
6. Decorrenza della copertura e pagamento del Prezzo pag. 8
7. Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza pag. 9
8. Assicurazione presso più assicuratori pag. 9
9. Antiterrorismo e sanzioni internazionali pag. 9
10. Imposte e tasse pag. 9
11. Legge applicabile pag. 9
12. Foro competente/Clausola arbitrale pag. 9
13. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto pag. 9
14. Forma delle comunicazioni tra le parti pag. 10

D - Cosa fare in caso di sinistro

15. Obbligo di evitare o diminuire il danno pag. 11
16. Obbligo di denuncia all'autorità pag. 11
17. Denuncia dell'evento alla Compagnia pag. 11
18. Gestione delle controversie spese di resistenza pag. 11
19. Cooperazione pag. 12
20. Massimali pag. 12
21. Esagerazione dolosa del danno pag. 12
22. Pagamento dell'indennizzo pag. 12

E - Glossario pag. 13

A - Presentazione

1 Quadro generale

Protezione Vivi Smart è un prodotto modulare che si compone di tre coperture indipendenti l'una dall'altra. Il **Cliente** (il **Cliente** è il soggetto che la legge chiama **Contraente**) può decidere di sottoscrivere una, due o tutte le coperture. Il **Cliente** è sempre anche **Assicurato**.

Le coperture selezionabili dal **Cliente** sono:

A. Modulo Sharing

L'**Assicurazione** che permette di ricevere un **Indennizzo** per gli infortuni che il **Cliente** subisce durante l'utilizzo, in qualità di conducente, di mezzi di locomozione (bicicletta, ciclomotore, motociclo, automobile) in **Sharing** o a noleggio.

B. Modulo Cyber

L'**Assicurazione** che protegge il **Cliente** e altri soggetti rientranti nello stato di famiglia da illeciti subiti a seguito dell'utilizzo di Social Network, dell'acquisto di beni online e del furto di identità commesso attraverso internet, mediante rimborso, ad esempio, delle spese legali per fare valere i propri diritti.

C. Modulo Bike

L'**Assicurazione** che tiene indenne il **Cliente** per i danni involontariamente arrecati a terzi da se stesso o altri soggetti rientranti nello stato di famiglia, in conseguenza di un **Sinistro** verificatosi esclusivamente in relazione all'utilizzo di biciclette.

La presente sezione si riferisce al Modulo Bike.

Prodotto in Sintesi

PRODOTTO PROTEZIONE **VIVI SMART**

COPERTURA OGGETTO DELLA PRESENTE SEZIONE

Copertura SHARING

Assicurazione per gli infortuni che l'**Assicurato** subisce durante l'utilizzo di mezzi di locomozione in **Sharing**

Copertura CYBER

Assicurazione per la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet

Copertura BIKE

Assicurazione per tenere indenne l'**Assicurato** dai danni causati a terzi in conseguenza di un **sinistro** verificatosi in relazione all'uso di **biciclette**

IL CLIENTE PUÒ DECIDERE DI SOTTOSCRIVERE UNA, DUE O TUTTE LE COPERTURE

B - Oggetto del contratto

2 Modulo Bike

2.1 Oggetto

La copertura è attiva se il **Cliente** l'ha selezionata e ha pagato il relativo **Prezzo**.
La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato** delle somme di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose o animali in conseguenza di un **Sinistro** verificatosi esclusivamente in relazione all'**utilizzo di biciclette**, in ogni normale attività attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione, **escluso qualsiasi uso riconducibile ad attività lavorative**.

2.2 Assicurati

In base alla presente garanzia sono Assicurati:

- **Cliente**
- Coniuge
- Convivente more uxorio
- Parenti del **Cliente** o del coniuge o del convivente
- Affini del **Cliente** o del coniuge o del convivente

a condizione che tutti quanti siano stabilmente conviventi con il **Cliente** (si fa riferimento allo stato di famiglia del **Cliente**).

2.3 Definizione di terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'**Assicurato**, nonché qualsiasi altro parente od affine convivente.

2.4 Massimali

2.4.1 Massimale

La **Compagnia** si obbliga a pagare un importo (**Indennizzo**) per i danni arrecati a terzi dall'**Assicurato** fino ad un massimo di € 250.000,00.

2.5 Estensione territoriale

L'**Assicurazione** è valida per **i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino**.

2.6 Esclusioni

È esclusa dall'**Assicurazione** la responsabilità per danni:

a) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
b) derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
c) causati in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
d) da furto;

e) derivanti dalla guida di veicoli a motore, elettrici e non, salvo per le biciclette a pedalata assistita;
f) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
g) a cose che l'Assicurato abbia in custodia o in consegna a qualsiasi titolo;
h) da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate in cui sia operante il divieto di transito con velocipedi;
i) verificatasi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
j) derivanti da atti di terrorismo.

3 Indicizzazione

Le somme assicurate, i **Massimali**, il **Prezzo** e i limiti di **Indennizzo** sono rivalutati in base all'indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente.

Se si è verificata una variazione in aumento, le somme assicurate, i **Massimali**, il **Prezzo** e i limiti di **Indennizzo** vengono aumentati in proporzione.

La percentuale di indicizzazione e il **Prezzo** aggiornato vengono riportati sulla quietanza annuale rilasciata al **Cliente**.

Non vengono rivalutati gli importi delle franchigie e scoperti.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, la **Compagnia** adotterà un indice equivalente, comunicandolo al **Cliente**.

4 Durata proroga e disdetta del contratto

L'**Assicurazione** ha durata di un anno a partire dalla data di decorrenza.
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, è prorogata per una durata pari ad un ulteriore anno e così successivamente.

C - Il contratto dalla A alla Z

5 Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato

5.1 Dichiarazioni sulle caratteristiche del rischio assicurato

Il **Cliente** ha l'obbligo di fornire dichiarazione esatte e non reticenti, evitando di fornire risposte false o inesatte a domande della **Compagnia** o tacere, anche in assenza di esplicita domanda della **Compagnia**, su circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio** e che quindi avrebbero comportato il rifiuto della **Compagnia** a stipulare il contratto, l'applicazione di un **Prezzo** maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

L'**Assicurato**, se a conoscenza delle circostanze rilevanti per la determinazione del **Rischio**, ha il medesimo obbligo.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto delle Prestazioni Assicurate, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C. In particolare, dichiarazioni inesatte o reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del contratto, altrimenti possono consentire il recesso della **Compagnia**.

5.2 Obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni

Il **Cliente** deve comunicare tempestivamente ogni cambiamento delle situazioni descritte nei paragrafi precedenti ed è responsabile di ogni danno causato alla **Compagnia** in caso di mancato adempimento o ritardo.
In particolare, il **Cliente** deve comunicare ogni aggravamento del **Rischio**.

6 Decorrenza della copertura e pagamento del Prezzo

6.1 Data di decorrenza della copertura

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno di emissione indicato in **Polizza**, ma solo se il **Prezzo** o la prima rata del **Prezzo** sono stati pagati. In caso di mancato pagamento del **Prezzo**, l'**Assicurazione** ha effetto dal giorno successivo a quello di pagamento.

6.2 Sospensione della copertura

Se il **Cliente** non paga il **Prezzo** o le rate di **Prezzo** per i periodi successivi, la copertura resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Restano ferme le successive scadenze ed il diritto della **Compagnia** al pagamento del **Prezzo** o delle rate di **Prezzo** dovute.

6.3 Periodicità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** può essere pagato con periodicità annuale alla consegna della **Polizza** ed alle previste scadenze annuali successive, o mensilmente senza costi aggiuntivi.

6.4 Modalità di pagamento del Prezzo

Il **Prezzo** può essere pagato esclusivamente mediante Addebito in Conto Corrente o carta di credito, se la copertura è acquistata online.

7 Diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali se successiva) il **Cliente** ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata a UGP c/o Crédit Agricole Assicurazioni – Via Imperia, 35 – 20142 Milano.

Crédit Agricole Assicurazioni rimborserà al **Cliente** il **Prezzo** pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del **Prezzo** annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dalle ore 24 del giorno di invio della Raccomandata di recesso.

8 Assicurazione presso più assicuratori

Il **Cliente** o l'**Assicurato** sono esonerati dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**.

In caso di **Sinistro**, il **Cliente** o l'**Assicurato** devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

9 Antiterrorismo e sanzioni internazionali

La **Compagnia**, in qualità di entità soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.S.A.), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle **Sanzioni Internazionali** definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad **Embargo** o **Asset Freeze**) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.
In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione del presente contratto assicurativo se tale pagamento viola le suddette misure.

10 Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del **Cliente** e dell'**Assicurato**.

11 Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel contratto, trovano pertanto applicazione anche le norme di legge.

12 Foro competente/Clausola arbitrale

Il foro competente per le controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'**Assicurato**/**Cliente**.

13 Obblighi e diritti derivanti dal contratto

Il contratto rappresenta l'intero accordo raggiunto tra il **Cliente** e la **Compagnia**. Tutte le modifiche al contratto devono risultare da atto scritto e firmato dalle parti.

14 Forma delle comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni fra le parti, per essere valide, dovranno essere effettuate esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), anche tramite la filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto il contratto e rilasciata la **Polizza**.

D - Cosa fare in caso di Sinistro

15 Obbligo di evitare o diminuire il danno

L'**Assicurato** deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno derivante da un **Rischio** coperto. Si applica l'art. 1914 del Codice civile. La **Compagnia**, in particolare, rimborserà le spese fatte per evitare o diminuire il danno anche se superano il **Massimale**.
Per quanto riguarda le coperture di responsabilità civile, l'**Assicurato** si impegna ad astenersi da qualsiasi assunzione di responsabilità e da qualsiasi accordo transattivo senza il preventivo consenso della **Compagnia**.

16 Obbligo di denuncia all'autorità

Nel caso in cui il **Sinistro** costituisca o possa costituire reato, l'**Assicurato** deve denunciare il fatto all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, entro 48 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, precisando ogni circostanza utile per l'accertamento dei fatti, ivi inclusa la causa presunta, l'elenco dettagliato dei beni interessati, l'entità approssimativa dei danni.

17 Denuncia dell'evento alla Compagnia

L'**Assicurato** deve denunciare l'evento assicurato entro tre giorni dalla data del **Sinistro** da quando ne ha avuto conoscenza o dal momento in cui è possibile contattare, al numero verde oppure agli altri numeri indicati, il Servizio sinistri (UGS) di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A, mediante lettera raccomandata o con consegna a mano, o telefax o per via telematica.

Per farlo può contattare la **Compagnia** al seguente recapito:
UFFICIO GESTIONE SINISTRI
Via Imperia 35 – 20142 Milano
Numero: 800 088 292 – dall'estero +39 02 87 31 01 99
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00
Fax: +39 02 88 21 83 333
Per inviare una mail: ugs@ca-assicurazioni.it
Per inviare una mail PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

18 Gestione delle controversie spese di resistenza

La **Compagnia** può assumere in prima persona la gestione delle vertenze derivanti da danni cagionati a terzi tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico della **Compagnia** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari ad un quarto del **Massimale** stabilito in contratto per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera il **Massimale** stabilito, le spese vengono ripartite fra la **Compagnia** e l'**Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse.

La **Compagnia** non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

19 Cooperazione

L'**Assicurato** dovrà comunque cooperare in buona fede nella fase di liquidazione, facilitando gli accertamenti che la **Compagnia** decidesse di compiere e sciogliendo dall'eventuale segreto professionale, se necessario, gli incaricati delle relative attività.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del **Sinistro** può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

20 Massimali

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), in nessun caso la **Compagnia** pagherà una somma maggiore del **Massimale**.

In caso di **Sinistro** il **Massimale** viene ridotto, con effetto immediato e fino a termine del contratto in corso, di un importo pari all'**Indennizzo** riconosciuto.

21 Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto all'**Indennizzo**.

22 Pagamento dell'Indennizzo

La **Compagnia** provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 90 giorni dal momento in cui è stata verificata l'operatività della garanzia, è stato valutato il danno ed è stata ricevuta tutta la documentazione necessaria in relazione al **Sinistro**.

E - Glossario del Modulo Bike

A

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone e/o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**. Sono considerati **Assicurati**:

- **Cliente**
- Coniuge
- Convivente more uxorio
- Parenti del **Cliente** o del coniuge o del convivente
- Affini del **Cliente** o del coniuge o del convivente

a condizione che tutti quanti siano stabilmente conviventi con il **Cliente** (si fa riferimento allo stato di famiglia del **Cliente**).

Assicurazione

L'operazione con cui il **Cliente** trasferisce alla **Compagnia** un **Rischio** al quale lui è esposto.

B

Bicicletta

Veicolo con due ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare.

Bicicletta a pedalata assistita

Veicolo con due ruote funzionante prevalentemente a propulsione muscolare, dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

C

Cliente

È il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto, assume gli obblighi relativi, paga il **Prezzo**. È il soggetto che la legge chiama **Contraente**. Il **Cliente** in questo contratto è sempre anche **Assicurato**.

Compagnia

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Contraente

V. definizione di **Cliente**.

D

Danno Liquidabile

Danno determinato in base a tutte le previsioni contrattuali, entro la **Somma Assicurata** / **Massimale Assicurato** o il limite di **Indennizzo** previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.

E

Embargo

È una sanzione finanziaria (anche detta embargo finanziario) atta ad istituire misure restrittive utilizzate per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure consistono nel congelare fondi e risorse economiche possedute in Italia da persone o organizzazioni di un paese straniero e nel divieto di metterli a loro disposizione.

I

Indennizzo

La somma dovuta dalla **Compagnia** all'**Assicurato** in caso di **Sinistro** dopo l'applicazione al **Danno Liquidabile** di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti in contratto.

Infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.

M

Massimale assicurato

L'importo che rappresenta il massimo esborso della **Compagnia** in relazione alle coperture garanzie prestate. Il **Massimale** unico rappresenta altresì il limite per **Sinistro**, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e animali.

P

Periodo di assicurazione

Nel caso in cui l'**Assicurazione** preveda una durata annuale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'**Assicurazione** e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue del contratto; nel caso in cui l'**Assicurazione** sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza

Il documento che prova il contratto di **Assicurazione**.

Prezzo

Il costo della copertura assicurativa dovuto dal **Cliente**, ovvero il premio.

R

Rischio

La probabilità che si verifichi il **Sinistro**.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive adottate dall'Unione Europea (UE) e/o dai singoli Stati Membri, e/o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno.

Somma assicurata

L'importo che rappresenta il massimo esborso dovuto dall'**Assicurazione** in relazione alle garanzie prestate.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Via Imperia, 35 – 20142 Milano MI

E: info@ca-assicurazioni.it
http://www.ca-assicurazioni.it